

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Presidente -
Dott. LA TORRE Maria Enza - rel. Consigliere -
Dott. MONDINI Antonio - Consigliere -
Dott. FRACANZANI Marcello Maria - Consigliere -
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso OMISSI xxxx-2021 proposto da:

ENTE DI RISCOSSIONE;

- ricorrente -

contro

CONTRIBUENTE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. OMISSIS/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

che:

L'ENTE DI RISCOSSIONE ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio su impugnazione da parte di CONTRIBUENTE di comunicazione di iscrizione ipotecaria - relativa a due avvisi di accertamento per Irpef 2007/2008, asseritamente non notificati, così come anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria-, ritenendo correttamente notificato l'atto tributario e gli atti prodromici ma illegittimo l'atto tributario in quanto con esso si è iscritta ipoteca su bene conferito in fondo patrimoniale.

La Commissione Tributaria Regionale, ha ritenuto che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per l'iscrizione ipotecaria, in mancanza di prova sul collegamento dell'operazione col soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia del contribuente.

CONTRIBUENTE resiste con controricorso e deposita memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

che:

1. In via prioritaria va esaminato il **SECONDO MOTIVO** del ricorso, col quale si deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 53 e 61 e art. 132 c.p.c., ex art. 360 n. 4, per motivazione apparente.

2. Il motivo è infondato.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Va sul tema ribadito che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente solo quando, pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6 (ex multis Cass. n. 13248 del 3,0/06/2020; n. 20921 del 05/08/2019).

2.1. Nella fattispecie la Commissione Tributaria Regionale, richiamata la giurisprudenza in materia, ha ritenuto che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per l'iscrizione ipotecaria, in quanto l'accertamento non traeva origine da una evasione d'imposta "ma da un accertamento effettuato con metodo sintetico avente origine da una compravendita immobiliare contratta per finalità meramente speculative".

Su tale questione né l'Agenzia né la Riscossione avrebbero provato che detta operazione era da riconnettere al soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia del contribuente.

2.3. Ciò integra una motivazione idonea a rendere chiaro il percorso logico giuridico seguito per giungere alla decisione, con conseguente rigetto dell'indicato motivo.

3. Col **PRIMO MOTIVO** si deduce violazione di legge, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, 3 degli artt. 169 e 170 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3, in relazione ai presupposti e al riparto dell'onere della prova circa l'estraneità delle obbligazioni alle esigenze familiari per sottrarre un bene costituito in fondo patrimoniale.

3.1. Questo motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha individuato il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo, che va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia. Non assume pertanto rilievo la natura del credito di cui all'atto impositivo (Cass. n. 3738/2015, n. 15886/2014; Cass. n. 31590/2018 in motiv.; Cass. 2020/8077; n. 10166; Cass. 26126/2019; Sez. 6 - 5, n. 27045 del 2020).

3.2. Quanto all'onere della prova dei presupposti dell'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, grava in capo al debitore opponente che intende avvalersene l'onere di dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche la circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi non era quello di soddisfare i bisogni della famiglia (Cass. 20998/18 conf. 1318/22; v. anche Cass. n. 22761/2016; Cass. n. 23876/2015).

3.3. Alla luce dei superiori principi la CTR ha erroneamente gravato l'Agenzia dell'onere di provare l'aggregabilità del bene, mentre spettava al debitore fornire la prova sia dell'estraneità ai bisogni della famiglia del debito, sia che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore.

Né può essere accolta la richiesta di sospensione del giudizio, in quanto connesso con altri ricorsi pendenti, non ricorrendone i presupposti.

4. Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso e rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto relazione al rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il **PRIMO MOTIVO** del ricorso e rigetta il **SECONDO**; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2023

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

EX PARTE